



Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(AGGIORNATO ALLA DELIBERA DEL C.S. N. 04 DEL 22/02/2007)

Art. 1

Definizione del regime di privativa

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al comune di Marsala che le esercita con diritto di privativa.

È fatto divieto per gli occupanti e detentori degli insediamenti, in ogni modo, situati fuori dell'area di raccolta, di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche e d aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti interni nei contenitori vicini.

Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il comune di Marsala ai sensi dell'art. 39, comma 2, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, si riserva di istituire un servizio integrativo in cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base d'apposite convenzioni.

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del DPR 10 settembre 1982 n. 91, e successive modificazioni e del regolamento d'igiene urbana del comune

Art. 2

Istituzione della tassa

E' istituita nel comune di Marsala la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15.11.93 n.507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, disciplina i criteri d'applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

Agli effetti del presente regolamento per tassa, per tributo e decreto s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15.11.93 n. 507, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 9 dicembre 1993, n.288, recante le norme per revisione e l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 3

Tassa giornaliera di smaltimento

È istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, d'uso pubblico aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa d'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico. Ovvero d'impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistiche-sportive.

La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

LA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO NON SI APPLICA PER:

- a. le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- b. le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- c. le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta qualsivoglia attività commerciale;
- d. le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e. le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 4

Oggetto

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento – nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo – rifiuti di cui al primo comma dell'art. 1.

Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo art. 5. La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada d'accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area di pertinenza.

Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento s'intendono così come definite ai sensi per gli effetti dell'art. 39 del DPR n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Limiti di applicazione territoriale

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della repubblica 10 settembre 1982, n.915.

la tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia di fatto attuato nella zona.

È fatta salva la facoltà del comune di Marsala di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zona perimetrale sopra menzionate.

Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui ai precedenti commi dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dall'avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.

Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio s'intendono acquisite al presente regolamento.

Art. 6

Zone non servite

Fermo restando, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento dei contenitori vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al 40%.

Art. 7

Soggetti passivi

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.

Il titolo dell'occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.

Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati è definito per la

traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

Art. 8

Solidarietà

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

Art. 9

Superficie tassabile

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Sono computate nel limite del 25% le superfici riguardanti le aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessori dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.

Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente.

Le riduzioni delle superficie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

Locali tassabili e loro pertinenze

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- a. tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine. Etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così oppure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio – rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici)=, vano scale e vano ascensore, etc.
- b. tutti i vani principali, secondari ed accessori esibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
- c. tutti i vani principali secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- d. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e di locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- e. tutti i vani principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- f. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sotto posti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g. tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h. tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e deposito, ai autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i. tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j. tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, Sportiva, sindacale, e di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le parti comuni del condominio di cui all'art.11176 del codice civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa.

Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:

- a. le scale, i portoni d'ingresso, e vestiboli, gli anditi;
- b. i portici, i cortili e i giardini;
- c. i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunione, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune, compreso gli accessori;
- d. i balconi aperti, i lastrici solari, le terrazze scoperte.

Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.

Art. 11

Aree tassabili

Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortile, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esplicativo:

- a. le Aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- b. le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- c. le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- d. le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e. le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f. le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- g. le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h. le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i. le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Art. 12

Distributori di carburante

L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburante non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

- a. delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- b. delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
- c. delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta estemporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dell'area di servizio.

Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Art. 13

Parti comuni dei condomini

La superficie delle parti comuni dei fabbricati uso abitazione individuate al precedente articolo 10 deve essere dichiarata dai singoli condomini secondo le relative quote millesimali.

Qualora detta superficie non sia compresa nella denuncia di parte, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi nella misura:

- a. del 10% per i fabbricati uso abitazione non condominiali;
- b. del 7% se il condominio ha fino a 10 unità immobiliari;
- c. del 4% se il condominio ha fino a 25 unità immobiliari;
- d. del 2% se il condominio ha oltre 25 unità immobiliari.

Art. 14

Multiproprietà e centri commerciali

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all'Ufficio tributi del comune di Marsala entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Art. 15

Locali ed aree intassabili

Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, o per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. *Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile determinare la predetta superficie, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata ridotta del 30 per cento.*

Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai comuni 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.

Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrare le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le Aree saranno attratti a tassazione.

Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, secondo comma del DPR 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni e integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

Art. 16 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a. i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b. le aree di proprietà del comune o di altri enti pubblici territoriale utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- c. i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposto a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
- d. le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- e. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservatorio o ristrutturazione edilizia limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- f. i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150
- g. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- h. i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice, con esclusione – in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
- i. i locali e celle frigorifere;
- j. i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.

Art. 17

Condizioni per l'esenzione

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art.23 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Art. 18

Riduzioni

Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta di due terzi per le frequentazione settimanali e di un terzo per le frequentazione settimanali e di un terzo per le frequentazione bisettimanali.

Art. 19

Riduzioni della tassa per motivi di servizio

Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art. 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:

- a. che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- b. l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
- c. che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
- d. che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da che da questo delegato a gestire il servizio;
- e. che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal comune o dalla competente autorità sanitaria;
- f. che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta da diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto.

Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero

è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana – per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati – si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6.

Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana:

- a. la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più cinquecento metri;
- b. la periodicità della raccolta ritardata di almeno 5 giorni
- c. la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4, del decreto.

La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Art. 20 Agevolazioni

La tassa è ridotta nella misura di un terzo per:

- a. le abitazioni con unico occupante, attestata da auto certificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;
- b. le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora, per più sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- c. i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

la riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenenti nelle dichiarazioni di parte con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata.

Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venire meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto.

La riduzione di cui alla lett. B) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

La riduzione di cui alla lett. C. del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o

l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

La tassa è ridotta nella misura del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto, ovvero dallo imprenditore agricolo a titolo principale del fondo, ed ubicato in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

Art.21

Agevolazioni speciali

La tassa è dovuta nella misura ridotta del 60% per l'abitazione principale e relative pertinenze occupata da titolari di pensione con il proprio nucleo familiare, il cui reddito familiare complessivo è pari o inferiore al trattamento minimo pensionistico.

Parimenti è ridotta del 60% per la sola abitazione e relative pertinenze occupata da nuclei familiari comprendenti:

Sordomuto titolare di Pensione o di Indennità di comunicazione;

Cieco civile;

Grandi Invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con grado di invalidità dall'80% al 100%),

Grandi Invalidi di guerra (tutte le categorie);

Grandi Invalidi per servizio (solo la 1° categoria);

Uno o più persone disabili con un'invalidità superiore al 66%.

La tassa è ridotta del 50% per i locali strumentali del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

La tassa è ridotta del 50% per i locali destinati a servizi sociali, che vengono gestiti da Istituti religiosi e/o da associazioni "non profit" riconosciuti e/o Enti morali e/o Enti Pubblici.

Le superiori agevolazioni saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione che nel caso reddituale dovrà essere, al persistere dei requisiti, riconfermata annualmente, mentre, nel caso di invalidità dovrà essere dimostrata allegando certificato di invalidità permanente o temporaneo (in quest'ultimo caso, l'agevolazione decade con lo scadere della temporaneità).

Il comune in qualsiasi momento può effettuare controlli ed accertamenti.

Art. 21 bis

La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza e per le persone assistite dal Comune.

L'agevolazione speciale di cui al I comma è previa richiesta scritta e documentata fatta dagli interessati alla Sezione Solidarietà Sociale (Uff. Assistenza) entro i termini previsti dall'ufficio stesso e dopo gli eventuali accertamenti degli organi competenti e non oltre il 31 agosto precedente all'anno di esenzione.

Gli elenchi degli aventi diritto, vengono approvati in ogni anno dalla G. Municipale su proposta deliberativa della Sezione Solidarietà Sociale (Uff. Assistenza) e trasmesse all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente alla competenza.

Le agevolazioni speciali una volta concesse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, con l'obbligo di denunciare le eventuali variazioni che non danno più diritto alla agevolazione stessa.

Le agevolazioni di cui agli art. 21 e 21bis sono iscritte in Bilancio, a cura del Direttore di ragioneria, come autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. n. 67 del decreto 507/93 successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22

Destinazione Promiscua

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata

Art. 23

Denunce

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare – entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione – denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio di Marsala

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:

- a. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- b. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita I.V.A., delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c. l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
- d. l'ubicazione dei locali e delle aree;
- e. la data di inizio dell'utenza.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinano un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può – eccezionalmente – essere accettata come denuncia.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1 le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Art. 24

Variazioni e cessazioni

Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali e d aree, purché debitamente accerta a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o di sede di recupero d'ufficio.

Art. 25

Funzionario responsabile

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto il comune di Marsala, avendo riguardo alla qualifica funzionale di maggior livello operante nel settore di specifica competenza, nomina il funzionario responsabile della gestione della tassa a cui siano attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicare il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 26

Controlli delle denunce

Ai fini del controllo dei dati contenenti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:

- a. rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b. invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti.
- c. Richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- d. Richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- e. Invitare i soggetti di cui alla precedente lett. D. a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;

- f. utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- g. richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzioni da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizioni delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 27

Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartamenti al corpo di Polizia Municipale.

Art. 28

Presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 29

Accertamento

Il comune di Marsala, per tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

- a. omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
- b. infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, coincidenza tra la tassa iscritta o inscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
- c. incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede al emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la

gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.

Per garantire al contribuente una più efficace, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evaso, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullamento o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Art. 30 Ruoli

La riscossione della tassa è effettuata mediante l'iscrizione nel ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie – così come previsto dalla Norma.

Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

L'applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

La maggior rateazione è ammessa unicamente:

- a. su motivata richiesta scritta è ammessa del contribuente;
- b. per gravi motivi, che comunque escludano il periodo di perdita del credito;
- c. se il debito riguarda esclusivamente arretrati.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.

Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato articolo 268 del testo unico per la finanza locale n. 1175 del 14/09/1931 e successive modificazione ed integrazioni.

Art. 31 Contenzioso

Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è disciplinata dall'art. 63 del DPR 28

gennaio 1988, n. 43 e dall'articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32

Rimborsi

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Art. 33

Sanzioni ed interessi

Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alla norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificatamente riguardo ai commi 1,2,5, e 6 dell'articolo 76 del decreto; dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Per le violazioni di cui al terzo comma dello articolo 76 – per cui è prevista la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila – si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le infrazioni di cui al precedente comma il comune di Marsala provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Art. 34

Sanzioni amministrative

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di nettezza urbana.

Art. 35

Classificazioni dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti della applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue:

- I Locali delle abitazioni private con relative pertinenze, e istituti scolastici pubblici;*
- II Locali degli studi professionali, di tecnici, di ragioneria, delle agenzie, delle aziende*

- commerciali, delle assicurazioni e simili;*
- III Locali dei negozi alimentari, pluricenze alimentari e/o misti, ortofrutta con prevalenza ai fini del piano del commercio e relativi magazzini, supermercati, ipermercati,*
 - IV Locali di altri negozi commerciali e relativi magazzini, farmacie, tabaccherie;*
 - V Locali di magazzini e depositi non al servizio di attività produttive, o adibiti a ricovero di automezzi degli autotrasportatori;*
 - VI Locali adibiti bar, osterie, pub;*
 - VII Locali adibiti a ristoranti, trattorie, pasticcerie, pensioni, locande, alberghi, con vitto o prevalenza di ristorazione e altri locali pubblici sottoposti a vigilanza di P.S.;*
 - VIII Locali adibiti a pensioni, locande e alberghi senza vitto, teatri, cinematografi, circoli privati, senza somministrazione di alimenti e bevande, sale da ballo e da gioco, discoteche e night club;*
 - IX Locali adibiti ad attività industriale e capannoni a produzione, botteghe e laboratori artigianali, parrucchiere, barbiere, estetista etc;*
 - X Locali degli enti pubblici, associazioni di natura religiosa, culturale, politica, ricreativa e simili, adibiti ad autosaloni, ad esposizione, scuole, musei, caserme, stazione ferroviarie, impianti sportivi;*
 - XI Locali adibiti ad ospedali, cliniche private, case di cura e di riposo;*
 - XII Aree adibite a posteggio coperto;*

Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 35 bis

Tariffe

Entro il 31 ottobre 95 saranno deliberate dalla giunta municipale, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie e dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato la copertura percentuale del costo del servizio.

L'accennata deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, dovrà essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

Art. 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme.

Art. 37

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento presso il settore tributi e la segreteria generale; inoltre una volta esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici gironi consecutivi.

Art. 38

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

È pure da ritenersi abrogata in ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 39

Efficacia delle disposizioni

Il presente regolamento il giorno dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio entra in vigore secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del decreto, fatta eccezione per le diverse disposizioni di legge.

Art. 40

Disposizione Finale e transitorie

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a. le leggi nazionali e regionali;
- b. il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

Art. 41

Variazioni del regolamento

L'amministrazione comunale di marsala si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazioni agli utenti mediante Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

Art. 42

Fermo restando le regole per la determinazione del costo del servizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi e nettezza urbana gestito in regere di privativa comunale un importo pari al 15%, titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 915/82.

Art. 43

Abrogazioni

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'art. 55 del decreto legislativo 507 del 1993.

- a. vista la nuova disciplina determinata dalla Legge 28/2/95 n.549 sono abrogati gli articoli del presente regolamento in contesto con la normativa vigente ed in particolare: sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del Dlgs 507/93. Resta ferma l'obbligazione a coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- b. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verande;
- c. La tassabilità è ridotta al 50% delle aree scoperte, operative e pertinenziali di immobili diversi da quelli a civile abitazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, salvo deroghe previste dalla legge;
- d. Tassa giornaliera per temporanea si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anzi se ricorrenti.
- e. Per i locali delle attività che per specifiche caratteristiche si faranno anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono specificatamente previste nell'art. 18 del regolamento si procede ad una detassazione assimilabile a quelle specificatamente prevista.